

La tassazione dei dividendi esteri: quando sono paradisiaci?

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi

Scopri di più

L'[articolo 47 bis, Tuir](#), prevede che i **dividendi paradisiaci** sono potenzialmente soltanto quelli che **provengono da Paesi diversi dalla UE e dallo SEE che scambia informazioni**.

Appurato ciò, il legislatore distingue a seconda che vi sia un **rapporto partecipativo** nella società estera, di controllo o che questo **rapporto sia assente**. Senza entrare nel merito della nozione di controllo utilizzata, ricordiamo che si fa riferimento a quella contenuta nel comma 2, dell'**articolo 167, Tuir**, utilizzata anche in tema di **disciplina controlled foreign companies**.

Qualora sussista il rapporto di controllo, il Paese estero è considerato paradisiaco, quando il livello impositivo effettivo di tassazione subito risulta **inferiore al 50% di quello teorico italiano**. Non consideriamo, al momento, le novità introdotte ad opera del D.Lgs. 209/2023 che esplicano i loro effetti dal 2024.

In assenza di controllo, si deve guardare al **livello nominale di tassazione**.

La norma, tuttavia, non risolve una questione pratica di estrema importanza: è necessario valutare la **tassazione nominale o effettiva al momento di maturazione o al momento di percezione** dell'utile? Questi aspetti sono già stati oggetto di puntuale chiarimento.

Innanzitutto, si deve applicare quello che potremmo chiamare il test del comma 1007, dell'articolo 1, L. 205/2017. La norma prevede che **se l'utile distribuito è maturato in un esercizio** in cui la società estera era considerata white in base alle regole vigenti *pro tempore*, **quell'utile sarà sempre white**, anche se percepito in un esercizio in cui la società è considerata paradisiaca.

La norma, tuttavia, non affronta il caso opposto, ossia quello in cui **l'utile matura in un esercizio in cui la società è black**.


In questo caso, il Principio di diritto n. 17/2019 ritiene che si debbano **applicare i due test previsti** dalla Circolare n. 35/E/2016. In primo luogo, si deve **valutare se la società estera è**



white al momento della percezione del dividendo, **applicando le regole vigenti pro tempore**. **Se la risposta è negativa, il dividendo è paradisiaco**. Se la **società è white**, si deve poter affermare la natura white **al momento della maturazione dell'utile**, secondo le regole vigenti al momento della distribuzione e **non secondo le regole vigenti pro tempore**. Si tratta, in sostanza, di fare un **test analogo a quello del comma 1007** con la differenza, tuttavia, che **la valutazione dell'esercizio** di maturazione deve avvenire, non con le regole vigenti all'epoca, bensì con quelle in vigore al momento della percezione.

Si veda il seguente schema di sintesi.

Figura n. 1 – dividendi white o black



Se il dividendo è white, lo stesso scontrerà la **tassazione ordinaria**, ossia la sostitutiva del 26% per le persone fisiche, ovvero il concorso alla base imponibile **nella misura del 5% per le società di capitali**.

Diversamente, **se il dividendo risulta paradisiaco**, lo stesso concorrerà **a tassazione progressiva in misura integrale**. Vi sono poi diverse particolarità da valutare come, ad esempio, il **credito di imposta indiretto** in caso di controllo o la *minipex* del 50% per le società di capitali.